

Contributi - Prescrizione - Atti interruttivi - Compilazione e presentazione da parte del datore di lavoro del quadro SA del mod. 770 - Valore di riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. - Presentazione di tale modello al Ministero dell'Economia e delle Finanze anziché all'INPS e natura obbligatoria dell'adempimento - Irrilevanza.

Corte di Appello di Milano – 15.09.2011 n. 791 – Pres. Rel. Castellini – Casa editrice U. H. S.p.a. (Avv.ti Gatti, Rocco di Torrepadula) – INPS (Avv. Cama)

Costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dei contributi, in quanto riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. la compilazione e presentazione da parte del datore di lavoro del quadro SA della denuncia dei sostituti d'imposta (ed. mod. 770), approvato dall'art. 4 del D.P.R. 322/98. Infatti, la compilazione di tale quadro, laddove riporta la generalità dei percipienti, i dati fiscali, previdenziali ed assistenziali INPS ed INPDAl, con l'indicazione delle assicurazioni sociali obbligatorie, non è limitata ai soli fini fiscali, ma risponde anche a specifiche finalità previdenziali, così da costituire riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c. il quale, a differenza della figura di cui all'art. 1988 c.c. non ha natura negoziale, né carattere ricettizio, ma richiede soltanto in chi lo compie la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità dei soggetti. Né rileva in contrario la natura obbligatoria di tale adempimento, atteso che essa non toglie la piena consapevolezza e volontarietà dell'atto allo scopo di far conoscere agli Istituti previdenziali, ai quali è destinata questa parte della dichiarazione, il rapporto da cui traggono origine gli obblighi contributivi.

FATTO E DIRITTO - Deve essere confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha respinto, con la compensazione delle spese, il ricorso della società appellante in opposizione al cartella esattoriale emessa dall'INPS per omessi contributi previdenziali dovuti alla gestione Inpdai (nella quale era succeduta l'INPS), riguardanti alcune posizioni dirigenziali, relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, oltre somme aggiuntive, e ad una differenza retribuitiva relativa al febbraio 2004.

Il primo giudice, respinte le eccezioni d'indole formale circa l'iscrizione a ruolo, preso atto del riconoscimento della pretesa creditoria per quest'ultimo importo, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendo che fosse stata interrotta dal riconoscimento del debito da parte della società debitrice.

Non può infatti essere accolto l'appello della società che ripropone, oltre alle altre eccezioni formali già confutate, l'eccezione di prescrizione quinquennale per i contributi relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, non riconoscendo efficacia di atto interruttivo alla denuncia presentata dalla società mediante compilazione dell'apposito spazio (quadro SA), contenuto nella dichiarazione del sostituto d'imposta, che la difesa della società aveva dichiarato di avere regolarmente presentato all'Inps, sostenendo che le denunce retributive e contributive non potevano costituire riconoscimento di debito in quanto anteriori alla scadenza, essendo indirizzate, al pari delle denunce a fini fiscali ad un organo diverso dal creditore, quale il Ministero delle Finanze, onde non potevano costituire riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 cc, oltre a difettare del necessario elemento della volontarietà trattandosi di un atto vincolato; non poteva dunque considerarsi valido atto interruttivo ai sensi dell'art. 2944 cc. Sostiene inoltre l'appellante che l'INPS avrebbe dovuto produrre gli originali delle denunce e non soltanto le copie. L'ammissione della parte (e per lei del suo difensore) che le stesse erano state regolarmente inviate all'Istituto, nonché in difetto di contestazione, ai sensi dell'art. 2712 cc, della copia prodotta, con gli effetti previsti dalla norma, rende tuttavia superfluo sotto il profilo probatorio un simile adempimento. A ben vedere del resto il documento agli atti sembra piuttosto l'esemplare destinato agli Istituti previdenziali.

Orbene, come fa giustamente rilevare l'appellato, la compilazione del "quadro SA" del modello cartaceo 770 - approvato dall'art. 4 del dpr. 322/98, in esecuzione dell'unificazione della base imponibile previdenziale con quella fiscale, introdotta dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 414 - laddove riporta la generalità dei percipienti, i dati fiscali, previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAl, con l'indicazione delle assicurazioni sociali obbligatorie, non è limitata ai soli fini fiscali, ma risponde anche a specifiche finalità previdenziali, così da costituire riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 cc, il quale, a differenza dalla figura di cui all'art. 1988 cc, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede soltanto in chi lo compie la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità dei soggetti (vedi, nel caso di riconoscimento contenuto in comparsa di risposta, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20878; Cass. 12 luglio 2007, n. 15598). Anche alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza più recente - che postula per il riconoscimento di debito quale atto interruttivo della prescrizione non solo che esso debba provenire da un soggetto provvisto di poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva con la

consapevolezza del riconoscimento, desunta da una dichiarazione univoca tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o condizionata da elementi estranei alla volontà del debitore (così da ultimo Cass. 24 novembre 2010, n. 23822) - siffatti caratteri non sembrano difettare nell'atto in questione, la cui obbligatorietà non toglie la piena consapevolezza e volontarietà allo scopo di far conoscere agli Istituti previdenziali, ai quali è destinata questa parte della dichiarazione, il rapporto da cui traggono origine gli obblighi contributivi.

Essendo stata la predetta denuncia presentata il 18 luglio 2001, ossia in data posteriore all'insorgere del debito contributivo, il termine prescrizionale *era* ancora pendente alla data della notifica della cartella di pagamento il 3 febbraio 2006. Risulta quindi assorbito il rilievo dell'INPS secondo cui la consegna dell'avviso bonario, recapitato alla società il 23 giugno 2005, di cui la stessa appellante aveva presentato copia al 13 dicembre 2000, rivestirebbe efficacia interattiva della prescrizione per i contributi dovuti per i mesi di novembre 2000.

A tali argomenti potrebbe aggiungersi che, rappresentando nella specie l'invio del "quadro SA" la sola fonte di conoscenza per l'Istituto dell'esistenza dei debiti contributivi in questione, potrebbe invocarsi il principio di cui all'art. 2935 cc, sotto il profilo della decorrenza della prescrizione dalla medesima data di presentazione.

Le spese seguono la soccombenza.

(OMISSIS)